

CONVENZIONE:

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI DIANO D'ALBA ED IL REVISORE DEI CONTI IN MERITO ALL'INCARICO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA, DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023.

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in doppia copia originale, fra il Comune di DIANO D'ALBA (Codice Fiscale n. e Partita I.V.A.) rappresentata in questo atto dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. SCUNCIO Maurizio Rita, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione stessa e

la Dott.ssa SCANDIZZO Maria Carmela nata a il residente in (c.f.), iscritta nell'Albo dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di al n. e nel registro dei Revisori Contabili al n. ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di DIANO D'ALBA affida alla SCANDIZZO Maria Carmela iscritta nell'Albo dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di al n. e nel registro dei Revisori Contabili al n. , l'incarico di revisione economico -finanziaria dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 1 - Funzioni e compiti

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 D.Lgs. n. 267/00, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
- c) rilascio dei pareri previsti dall' art. 239 del TUEELL e smi ; pareri sui costi e sulle assunzioni del personale (L. 448 e 165/2001 e smi) ; asseverazione e attestazione di compatibilità del Fondo Risorse per la Contrattazione decentrata per il personale del Comune (art. 4, 3° comma del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali) e verifica del rispetto dei limiti di cui all'art.9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, convertito in legge n.122/2010 ; rilascio annuale (prima della approvazione del bilancio di previsione) di “ specifica attestazione del revisori dei conti ”per il disposto degli artt 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 “al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente ” per controllo spesa amministratori comunali; , rilascio di ogni altro parere richiesto dalla normativa degli enti locali;
- d) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, monitoraggio e controllo sulla spesa degli amministratori comunali con riguardo alla contenimento della stessa spesa e obbligazioni di legge; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

- e) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- f) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- g) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del D.Lgs. 267/2000.
- h) controllo di gestione: mediante parziale rilevazione dell'andamento degli accertamenti di entrate e degli impegni di spesa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti al fine di verificare i risultati in termini di efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali

Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, della documentazione necessaria per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dalle norme, dallo statuto e dai regolamenti.

L'organo di revisione ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al Revisore.

Sarà cura del Revisore redigere i verbali di ciascuna dei propri adempimenti. Detti verbali saranno conservati in Comune per la custodia presso l'Ufficio Ragioneria.

ART. 2 - Attività

Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.

ART. 3 - Decorrenza e durata

Il presente incarico viene sottoscritto per il triennio 01.01.2021 – 31.12.2023.

Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) D.Lgs. n.267/2000.

Il revisore cessa dall'incarico per :

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

Qualora l'incarico fosse revocato od interrotto verrà erogata una quota di compenso commisurata all'attività svolta fino a quella data.

ART. 4 - Eleggibilità e compatibilità

Per il revisore dei conti si applica la disciplina dell'incompatibilità e ineleggibilità a ricoprire l'incarico di cui agli artt. 236 e 238 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e smi.

ART. 5 - Compensi

Il compenso annuo spettante al revisore al suddetto revisore è determinato in € 6.000,00 oltre IVA, oneri e accessori.

Tale compenso, che potrà essere modificato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 267/2000, si intende al netto di I.V.A. e contributi previdenziali e integrativi e verrà liquidato su presentazione dei relativi documenti fiscali.

Oltre ai compensi di cui sopra, spetta il rimborso delle spese di viaggio, in base alle vigenti disposizioni di legge, se dovute.

In ogni caso il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

ART. 6 - Disposizioni generali

Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Il Comune curerà che il Responsabile di Finanziario - Ragioneria sia disponibile per il Revisore, il quale deve poter disporre di ogni documento utile per l'espletamento del proprio incarico.

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alla legislazione attualmente in vigore ed alle norme statutarie e regolamentari approvate dal Comune.

ART. 7 - Norma transitoria

Il presente disciplinare è suscettibile di modificazioni, al fine apportarvi le eventuali e necessarie integrazioni con le norme regolamentari e statutarie che verranno emanate successivamente alla sua approvazione, oltre alle ulteriori disposizioni ed indicazioni che dovessero essere emanate dai competenti organi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, ed in particolare agli artt. 2222 e ss., e al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e smi.

Diano d'Alba, li

Il Revisore

Dott.ssa SCANDIZZO Maria Carmela

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Maurizio Rita SCUNCIO